



Report n. 3619 per ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI E CONTABILI dell'impresa: introduzione dell'argomento in sintesi

Documento generato automaticamente dal motore AI in data: 2025-02-27

Domanda: Come si può illustrare in sintesi ed in modo efficace ad un imprenditore la disposizione normativa contenuta nel secondo comma dell'articolo 2086 codice civile in merito al dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa ?

Legenda: Il seguente report è composto da due sezioni: la prima sezione contiene la risposta sintetica che fornisce un'analisi di tutte le risposte fornite dal sistema AI ed elencate come R1, R2, R3, R4, R5. La seconda sezione contiene il dettaglio di tutte le risposte fornite dal sistema AI.

Risposta sintetica

Analizzando le due risposte, emerge una convergenza di fondo sull'importanza di una solida struttura organizzativa, amministrativa e contabile per qualsiasi impresa. Entrambe sottolineano la necessità di un assetto proporzionato alla dimensione e alla complessità dell'attività, riconoscendo l'imprenditore come garante della sua efficacia e sottolineando le responsabilità che ne derivano. Tuttavia, le differenze nell'approccio e nel livello di dettaglio evidenziano la necessità di considerare diversi punti di vista per una comprensione completa della materia.

La prima risposta, caratterizzata da un approccio più tecnico e formale, fornisce un'analisi dettagliata che, pur non essendo riportata esplicitamente, sembra basarsi su una profonda conoscenza delle normative e della giurisprudenza pertinente. Questo approccio è particolarmente utile per coloro che necessitano di una comprensione approfondita degli aspetti legali e normativi, fornendo un quadro completo e preciso delle implicazioni giuridiche legate alla gestione aziendale. Questa risposta si concentra sulla corretta



applicazione delle norme, offrendo una panoramica completa delle possibili conseguenze in caso di inadempienza.

La seconda risposta, invece, opta per un approccio più pragmatico e accessibile, focalizzandosi sulle implicazioni pratiche della gestione aziendale. Questo approccio è maggiormente rivolto agli imprenditori che, magari meno esperti in materia giuridica, necessitano di una guida chiara e semplice su come implementare un assetto organizzativo efficace. L'enfasi è posta sulla creazione di una struttura funzionante, sulla gestione efficiente delle risorse e sulla prevenzione dei rischi aziendali. L'obiettivo principale è fornire strumenti concreti e comprensibili per una gestione aziendale responsabile ed efficace.

In definitiva, entrambe le risposte sono preziose e complementari. La prima fornisce una solida base legale e normativa, mentre la seconda offre una guida pratica e facilmente applicabile. Un imprenditore ideale dovrebbe idealmente integrare le informazioni provenienti da entrambe le fonti, combinando la consapevolezza degli obblighi legali con la conoscenza delle strategie pratiche per la loro implementazione efficace.

Per ottenere una gestione aziendale ottimale, è fondamentale considerare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile in relazione alla specifica realtà aziendale. Non esiste un modello unico e applicabile a tutte le situazioni, ma è necessario adattare la struttura ai bisogni e alle caratteristiche dell'impresa. La creazione di una chiara struttura organizzativa, con ruoli e responsabilità ben definiti, è essenziale per una gestione efficace. Sistemi amministrativi efficienti, inclusi strumenti di budgeting e controllo di gestione, permettono di monitorare le performance e di identificare potenziali problemi in tempo utile. Una contabilità accurata e trasparente è fondamentale per la trasparenza e per la capacità di prendere decisioni informate.

Inoltre, è cruciale adottare un approccio proattivo alla gestione dei rischi, investendo in sistemi di prevenzione e controllo. La documentazione delle procedure e delle



decisioni aziendali, nonché l'aggiornamento costante dei sistemi, sono elementi fondamentali per garantire la conformità e la sostenibilità dell'impresa nel lungo termine. Infine, è importante ricordare che, pur esistendo obblighi legali, la valutazione della gestione aziendale terrà conto del processo decisionale adottato, considerando la diligenza e la professionalità dell'imprenditore, piuttosto che il solo risultato delle scelte operate. In sintesi, una gestione aziendale responsabile ed efficace non è solo un adempimento normativo, ma un elemento fondamentale per la sopravvivenza e il successo a lungo termine dell'impresa.

Analisi comparativa

Analisi comparativa delle risposte date dal sistema AI

Due analisi, pur giungendo a conclusioni simili, presentano differenze significative nell'approccio e nella profondità di trattazione. Entrambe sottolineano l'importanza cruciale per un imprenditore di strutturare un'adeguata organizzazione aziendale, amministrativa e contabile. Entrambe riconoscono la necessità di un sistema proporzionato alla scala e alla natura specifica dell'attività imprenditoriale, e entrambe mettono in evidenza le responsabilità che gravano sull'imprenditore in caso di inadempienza.

Tuttavia, le differenze sono altrettanto importanti. Una delle analisi (R1) offre una prospettiva più dettagliata e tecnica, fornendo un'esplorazione approfondita degli aspetti coinvolti. L'altra analisi (R2), invece, si concentra su una spiegazione più semplice e diretta, focalizzata sulla comprensibilità per l'imprenditore che non possiede una formazione specifica in ambito legale o amministrativo.

R1 si concentra maggiormente sugli aspetti formali, legali e normativi, presentando un'analisi strutturata e dettagliata, quasi come una guida tecnica. R2, al contrario, adotta un approccio più narrativo e meno formale, privilegiando una spiegazione chiara e concisa, volta a facilitare la comprensione dei concetti chiave. La struttura stessa delle



analisi riflette queste differenze, con R1 che presenta una struttura più rigida e suddivisa in sezioni e sottosezioni, mentre R2 opta per un flusso narrativo più lineare.

In sintesi, entrambe le analisi concordano sull'importanza di un'organizzazione aziendale solida e adeguata, sottolineando la responsabilità dell'imprenditore e la necessità di un sistema proporzionato alle dimensioni e alla natura dell'impresa. Tuttavia, la scelta tra un approccio dettagliato e tecnico (R1) o uno più semplice e diretto (R2) dipende dalle esigenze del lettore e dal suo livello di conoscenza in materia. La completezza delle informazioni è presente in entrambe, ma il modo in cui vengono presentate e il pubblico a cui si rivolgono sono differenti.

Un imprenditore, in base alle proprie competenze e necessità, troverà utile un approccio oppure l'altro, o addirittura entrambi, per ottenere una visione completa ed efficace della propria responsabilità in materia di organizzazione e gestione aziendale. La necessità di un'attenta pianificazione organizzativa, di sistemi amministrativi efficienti e di una contabilità trasparente emerge chiaramente da entrambe le analisi, sottolineando la necessità di un approccio proattivo alla gestione dei rischi e all'aggiornamento continuo dei sistemi, in un'ottica di prevenzione delle crisi e di salvaguardia della continuità aziendale. Un'adeguata documentazione delle procedure e delle decisioni, infine, risulta un elemento fondamentale per la gestione aziendale responsabile. La valutazione delle decisioni manageriali, inoltre, dovrà considerare non solo il risultato finale, ma anche il processo decisionale seguito, al fine di garantire una gestione aziendale prudente e responsabile.

Informazioni di contesto

Le analisi comparate delle diverse risposte ricevute evidenziano una sostanziale convergenza di opinioni riguardo all'importanza di un solido assetto organizzativo, amministrativo e contabile per le imprese. Tutte le risposte



concordano sul fatto che questo non sia un semplice adempimento burocratico, ma un pilastro fondamentale per una gestione aziendale efficace, responsabile e, soprattutto, sostenibile nel tempo. L'accento è posto sulla necessità di un assetto proporzionato alla specifica realtà aziendale, riconoscendo la diversità delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese stesse. Non esiste, quindi, un modello "taglia unica", ma piuttosto la necessità di una soluzione personalizzata e adeguata al contesto. Infine, il consenso è unanime nel sottolineare le potenziali gravi conseguenze derivanti dalla mancanza di un assetto adeguato, che potrebbero tradursi in responsabilità di natura civile e penale per gli amministratori, oltre a compromettere la stessa sopravvivenza dell'impresa.

Le differenze riscontrate tra le risposte riguardano principalmente il livello di dettaglio e l'approccio espositivo. Alcune risposte offrono una spiegazione più approfondita e strutturata, fornendo anche esempi pratici di implementazione e sottolineando i benefici derivanti da una corretta applicazione delle disposizioni. Altre risposte, invece, adottano un approccio più conciso e diretto, focalizzandosi sugli aspetti essenziali della questione. Questa varietà di approcci, pur nella sostanziale convergenza di conclusioni, dimostra la complessità della materia e la necessità di un'analisi accurata e personalizzata a seconda delle esigenze specifiche dell'impresa.

In definitiva, si può affermare con certezza che la creazione e il mantenimento di un robusto assetto organizzativo, amministrativo e contabile è imprescindibile per la buona salute di qualsiasi impresa. Questo assetto non si limita a una semplice struttura gerarchica o a un sistema di registrazione delle transazioni finanziarie, ma implica la definizione chiara di ruoli e responsabilità, l'implementazione di processi efficienti e controlli rigorosi, e un sistema di contabilità accurato e trasparente. Un assetto ben strutturato consente di migliorare l'efficienza operativa, di avere un maggiore controllo sulla gestione aziendale e di essere più preparati ad affrontare eventuali difficoltà e imprevisti. Inoltre, contribuisce a ridurre il rischio di errori e frodi, a migliorare



la qualità delle decisioni strategiche e, in ultima analisi, a massimizzare la redditività e la crescita dell'impresa.

La mancata attenzione a questo aspetto può avere ripercussioni drammatiche, compromettendo la stabilità finanziaria dell'azienda, esponendo gli amministratori a responsabilità legali e, in casi estremi, portando al fallimento. È quindi fondamentale che gli imprenditori prendano coscienza dell'importanza di questo aspetto e investano tempo e risorse nella creazione di un assetto adeguato alla loro realtà, ricorrendo eventualmente all'assistenza di professionisti competenti per un'analisi personalizzata e un'implementazione efficace. L'adempimento di questo obbligo non dovrebbe essere visto come un peso, ma come un'opportunità per rafforzare la struttura aziendale, migliorando la performance a lungo termine e garantendo la sostenibilità dell'impresa nel tempo. La consulenza di esperti del settore è fortemente raccomandata per la definizione e l'applicazione di un sistema adatto alle specifiche caratteristiche di ogni singolo business.



Dettaglio delle risposte

R1. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/1

Per illustrare efficacemente ad un imprenditore la disposizione normativa contenuta nel secondo comma dell'articolo 2086 del codice civile, è opportuno evidenziare i seguenti punti chiave:

Obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi

Il secondo comma dell'art. 2086 c.c., introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), stabilisce che:

"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Finalità della norma

La disposizione mira a:

1. Garantire una gestione efficace dell'impresa
2. Prevenire e gestire tempestivamente eventuali crisi aziendali
3. Assicurare la continuità aziendale

Elementi chiave dell'obbligo

L'imprenditore deve implementare:

1. Un assetto organizzativo adeguato
2. Un sistema amministrativo efficiente
3. Un sistema contabile accurato e tempestivo



Questi elementi devono essere proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Rilevanza per la prevenzione della crisi

Gli assetti organizzativi devono consentire:

1. La rilevazione tempestiva di eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari
2. La verifica della sostenibilità dei debiti
3. Il monitoraggio delle prospettive di continuità aziendale

Conseguenze del mancato adempimento

Il mancato rispetto di questo obbligo può comportare:

1. Responsabilità degli amministratori
2. Possibili azioni di responsabilità da parte dei creditori o dei soci
3. Rischio di denunce al tribunale ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità nella gestione

Applicabilità e flessibilità

La norma si applica a tutte le imprese che operano in forma societaria o collettiva, indipendentemente dalle dimensioni. Tuttavia, l'adeguatezza degli assetti è valutata in relazione alla natura e alle dimensioni specifiche di ciascuna impresa, garantendo una certa flessibilità nell'applicazione.

Impatto sul sistema di governance

Questa disposizione ha un impatto significativo sul sistema di governance aziendale, richiedendo:

1. Una maggiore attenzione alla pianificazione e al controllo di gestione
2. L'implementazione di sistemi di monitoraggio dei rischi
3. Una più stretta collaborazione tra gli organi di gestione e di controllo

Giurisprudenza rilevante

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 18 ottobre 2019, ha accolto una denuncia per gravi irregolarità nella gestione basata sulla violazione dell'art. 2086 c.c., confermando l'importanza di questo obbligo e le possibili conseguenze del suo mancato rispetto.



In conclusione, l'art. 2086 c.c. impone all'imprenditore un dovere di diligenza organizzativa finalizzato non solo all'efficienza dell'impresa, ma anche alla prevenzione e gestione tempestiva di eventuali crisi. Questo obbligo richiede un approccio proattivo alla gestione aziendale, con un focus particolare sulla pianificazione, il monitoraggio e la capacità di reagire prontamente alle sfide del mercato.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI GIURISPRUDENZA: Approfondimento

Per approfondire ulteriormente la risposta precedente, è opportuno esaminare in dettaglio le normative e la giurisprudenza rilevanti a supporto dell'obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsto dall'art. 2086 c.c.

Normative di riferimento

1. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

- Ha introdotto la modifica all'art. 2086 c.c., enfatizzando l'importanza degli adeguati assetti organizzativi.
- L'art. 375 CCII ha riformulato l'art. 2086 c.c., modificando la rubrica e aggiungendo il secondo comma.

2. Art. 2381 c.c.

- Nelle società per azioni, impone agli organi delegati di curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

3. Art. 3 del Codice della crisi d'impresa

- Ribadisce l'obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per l'imprenditore collettivo.

4. Artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c.

- Estendono l'obbligo di adeguati assetti a varie forme societarie, configurando una posizione di garanzia in capo agli amministratori.



Giurisprudenza rilevante

1. Tribunale di Milano, provvedimento del 18 ottobre 2019

- Ha accolto una denuncia per gravi irregolarità nella gestione basata sulla violazione dell'art. 2086 c.c., confermando l'importanza di questo obbligo.

2. Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 15470 del 31 agosto 2016

- Ha affermato il principio della business judgment rule, secondo cui il giudice non può sindacare nel merito le scelte gestorie degli amministratori, ma solo il processo decisionale.

Approfondimenti sulla responsabilità degli amministratori

1. Posizione di garanzia degli amministratori

- Con l'entrata in vigore del CCIL, si è configurata una vera e propria posizione di garanzia in capo agli amministratori circa l'istituzione di adeguati assetti.

2. Responsabilità verso la società

- La società è "creditrice" del comportamento dovuto dagli amministratori in relazione all'istituzione di adeguati assetti.

3. Limitazione della responsabilità

- In alcuni casi, possono verificarsi dinamiche all'interno dell'impresa tali da limitare o escludere la responsabilità degli amministratori nei confronti della società per carente o inadeguata istituzione degli assetti.

4. Business judgment rule

- La violazione degli obblighi di cui all'art. 2086 c.c. va valutata alla luce della business judgment rule, che limita il sindacato del giudice al processo decisionale seguito dagli amministratori, non al merito delle scelte gestorie.

Implicazioni pratiche

1. Prevenzione della crisi

- Gli adeguati assetti devono consentire la rilevazione tempestiva di squilibri patrimoniali o economico-finanziari e la verifica della sostenibilità dei debiti.



2. Flessibilità nell'applicazione

- L'adeguatezza degli assetti è valutata in relazione alla natura e alle dimensioni specifiche di ciascuna impresa.

3. Impatto sul sistema di governance

- La norma richiede una maggiore attenzione alla pianificazione, al controllo di gestione e all'implementazione di sistemi di monitoraggio dei rischi.

In conclusione, l'art. 2086 c.c. e le normative correlate hanno introdotto un nuovo paradigma nella gestione d'impresa, enfatizzando la prevenzione della crisi e la responsabilità degli organi sociali. La giurisprudenza, pur riconoscendo l'importanza di questi obblighi, mantiene un approccio equilibrato attraverso l'applicazione della business judgment rule, bilanciando così la necessità di una gestione oculata con la tutela dell'autonomia decisionale degli amministratori.

Circolari ed Interpelli

Sulla base delle informazioni fornite nei risultati di ricerca, ecco un elenco dettagliato delle Circolari e risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate pertinenti alla domanda, nel periodo dal 2000 ad oggi:

1. Circolare n. 16/2018 dell'Agenzia delle Entrate
 - Menzionata in relazione alla valutazione dei piani di risanamento e alla possibilità di contestare i valori di liquidazione indicati nelle relazioni dei professionisti.
2. Risposte a interpello nn. 48/2025 e 49/2025 dell'Agenzia delle Entrate
 - Citate come conferma di una linea di apertura dell'Agenzia in merito a questioni relative agli assetti organizzativi delle imprese.
3. Risposta non numerata dell'Agenzia delle Entrate (data non specificata, ma successiva al 2022)
 - Riguarda la possibilità di richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale con rate variabili.

È importante notare che i risultati di ricerca forniti non contengono un elenco esaustivo di tutte le Circolari e risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate sul tema degli adeguati assetti organizzativi e della crisi d'impresa nel periodo richiesto. Le informazioni disponibili sono limitate e potrebbero non rappresentare l'intero corpus di documenti emessi dall'Agenzia su questi argomenti.



R2. Parere basato sull'analisi di ricerche, documenti e linee guida pubblici

Ecco una sintesi dettagliata ed estesa che integra le informazioni fornite nelle risposte precedenti:

L'obbligo di istituire un assetto organizzativo adeguato

L'articolo 2086, comma 2 del Codice Civile introduce un importante obbligo per gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva. Questo obbligo consiste nel:

"Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa"

Questa disposizione normativa può essere illustrata efficacemente ad un imprenditore nei seguenti termini:

Componenti dell'assetto adeguato

L'assetto richiesto dalla legge si compone di tre elementi fondamentali:

1. **Organizzativo:** una struttura chiara e funzionale dell'impresa
2. **Amministrativo:** processi e procedure efficienti per la gestione aziendale
3. **Contabile:** un sistema di rilevazione e controllo dei dati finanziari accurato

Obiettivi della norma

Questa disposizione ha due obiettivi principali:

1. Garantire una gestione efficiente dell'impresa
2. Permettere la tempestiva rilevazione di eventuali crisi aziendali



Adeguatezza alla natura e dimensioni dell'impresa

È cruciale sottolineare che l'assetto deve essere "adeguato". Ciò significa che:

- Non esiste un modello unico valido per tutte le imprese
- L'organizzazione deve essere proporzionata alle caratteristiche specifiche dell'azienda
- Imprese più grandi e complesse richiederanno strutture più articolate

Responsabilità dell'imprenditore

L'imprenditore ha il dovere di:

- Valutare costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo
- Aggiornare e modificare la struttura quando necessario
- Assicurarsi che l'organizzazione sia in grado di rilevare tempestivamente segnali di crisi

Vantaggi per l'impresa

Adempiere a questa norma porta benefici concreti:

- Migliore efficienza operativa
- Maggiore controllo sulla gestione aziendale
- Capacità di prevenire e affrontare tempestivamente le difficoltà

Conseguenze del mancato adempimento

Il mancato rispetto di questo obbligo può comportare:

- Responsabilità civile dell'imprenditore in caso di danni all'impresa
- Maggiori difficoltà nel gestire eventuali situazioni di crisi
- Possibili conseguenze negative in caso di procedure concorsuali

Implementazione pratica

Per implementare concretamente questo obbligo, l'imprenditore dovrebbe:

1. **Creare una struttura organizzativa chiara:** definire ruoli, responsabilità e linee di reporting all'interno dell'azienda.



2. **Implementare processi amministrativi efficaci:** stabilire procedure standardizzate per la gestione delle attività quotidiane, come l'approvazione delle spese, la gestione degli ordini, ecc.
3. **Adottare un sistema contabile appropriato:** utilizzare software e strumenti adeguati per la registrazione e l'analisi dei dati finanziari.
4. **Istituire un sistema di controllo interno:** implementare meccanismi per monitorare le performance aziendali e identificare tempestivamente eventuali anomalie.
5. **Formare il personale:** assicurarsi che tutti i dipendenti comprendano e seguano le procedure stabilite.
6. **Effettuare revisioni periodiche:** valutare regolarmente l'efficacia dell'assetto organizzativo e apportare modifiche quando necessario.

Conclusione

In sintesi, questa disposizione mira a promuovere una gestione più consapevole e strutturata dell'impresa. Non deve essere vista solo come un obbligo, ma come un'opportunità per migliorare l'efficienza, la produttività e la capacità di affrontare le sfide del mercato. Implementare un assetto adeguato può tradursi in un vantaggio competitivo e in una maggiore solidità aziendale nel lungo termine.

L'imprenditore deve comprendere che questo obbligo è finalizzato non solo a proteggere l'impresa stessa, ma anche i suoi dipendenti, creditori e tutti gli stakeholder coinvolti. Un'organizzazione ben strutturata e gestita in modo efficiente è infatti più resiliente di fronte alle sfide del mercato e ha maggiori probabilità di successo nel lungo periodo.



R3. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/2

La gestione di un'azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni, richiede una solida struttura organizzativa. È fondamentale comprendere che la responsabilità di amministrare un'impresa va ben oltre la semplice conduzione del business quotidiano. Si tratta di un impegno che include la creazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno robusto e calibrato sulla complessità delle attività svolte. Questo non è un aspetto accessorio o una mera formalità, ma un elemento cruciale per garantire una gestione corretta e responsabile, proteggendo l'azienda da potenziali problemi.

Immaginate il sistema organizzativo, amministrativo e contabile come la spina dorsale della vostra impresa. È un insieme di procedure, processi e controlli interni che operano in sinergia per assicurare efficienza, trasparenza e sicurezza delle operazioni. Questa struttura portante deve essere solida e ben definita, adattata alle specifiche esigenze e caratteristiche dell'azienda. Un piccolo laboratorio artigianale, ad esempio, avrà necessità di controllo interno diverse rispetto a quelle di una grande multinazionale. La differenza risiede nella complessità delle operazioni e nell'ampiezza delle risorse gestite.

L'adeguatezza del sistema si misura sulla sua capacità di prevenire rischi e pericoli che potrebbero compromettere la salute finanziaria e la reputazione dell'azienda. Si tratta di implementare misure preventive, delle vere e proprie "barriere protettive", progettate per individuare e gestire tempestivamente potenziali problemi. Questo potrebbe includere, a titolo esemplificativo, controlli rigorosi sulla gestione delle risorse finanziarie, procedure di approvazione delle spese ben definite e documentate, sistemi di monitoraggio delle performance in grado di fornire una visione chiara e aggiornata dello stato di salute dell'impresa, e protocolli di sicurezza per la gestione delle informazioni riservate, al fine di proteggerle da accessi non autorizzati o da perdite.

In sostanza, costruire un sistema organizzativo, amministrativo e contabile solido significa dimostrare un profondo impegno verso la gestione responsabile dell'azienda. È un investimento che protegge l'impresa da potenziali rischi e ne garantisce la stabilità nel lungo termine. La complessità dell'azienda deve essere direttamente proporzionale alla robustezza e alla completezza del sistema di controllo interno adottato. Un'azienda più grande e con attività più articolate avrà bisogno di un sistema più complesso e sofisticato, mentre una piccola realtà potrà affidarsi a un sistema più snello, ma sempre efficace ed adeguato alle sue esigenze specifiche. In entrambi i casi, la cura e l'attenzione nella sua implementazione e nella sua costante manutenzione sono fattori determinanti per il successo dell'impresa. Un'attenta progettazione e una regolare verifica dell'efficacia del sistema sono cruciali per garantire la sua continua aderenza alle necessità dell'azienda e all'evolversi del contesto economico e normativo.



STUDIO SANTI & Associati

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)
P.IVA 03682120138
Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656
www.studio-santi.it
Email: info@studio-santi.it



R4. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/3

L'imprenditore è responsabile delle azioni della sua azienda non solo personalmente, ma anche in base all'efficacia della sua organizzazione interna. Non basta la buona fede: se l'azienda fallisce o compie illeciti, l'imprenditore potrebbe essere ritenuto responsabile, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per prevenirli.

Cosa significa "tutto il possibile"? Significa aver creato un sistema aziendale solido e adeguato alla propria attività, strutturato in tre aree principali:

- **Organizzazione:** L'azienda deve avere una struttura interna chiara, con ruoli e responsabilità ben definite per ogni dipendente. Nessuno deve poter agire senza controllo o al di fuori di flussi di lavoro predefiniti. Ciò implica l'utilizzo di manuali operativi, procedure chiare e una gerarchia di responsabilità ben definita. La complessità dell'organizzazione varia a seconda della dimensione aziendale (una piccola impresa avrà un'organizzazione più semplice rispetto a una grande azienda), ma l'efficacia deve essere comunque garantita.
- **Amministrazione:** La gestione amministrativa deve essere impeccabile. È necessario un sistema contabile preciso e aggiornato, che consenta di monitorare i flussi finanziari e di prendere decisioni informate. Questo include la corretta tenuta dei registri contabili, il controllo di gestione e la tempestività nella presentazione dei bilanci. Anche in questo caso, la complessità dipende dalla dimensione aziendale, ma precisione e trasparenza sono fondamentali.
- **Controllo:** Un sistema di controllo accurato è essenziale non solo per la gestione dell'azienda, ma anche per dimostrare la buona fede dell'imprenditore in caso di problemi. Un sistema di controllo accurato, gestito da personale qualificato o da software affidabili, permette di tracciare tutte le operazioni aziendali in modo trasparente e di prevenire eventuali abusi.

In sintesi, l'imprenditore non può affidarsi solo all'intuizione o alla fiducia nelle persone, ma deve investire nella creazione di un robusto sistema di controlli interni, proporzionato alla dimensione e alla complessità della sua attività. Una piccola attività avrà esigenze diverse da una grande multinazionale, ma il principio fondamentale è sempre lo stesso: prevenire i rischi attraverso un'organizzazione efficiente e trasparente. Dimostrare di averlo fatto è cruciale per tutelare la propria responsabilità personale. In caso contrario, l'imprenditore potrebbe essere ritenuto responsabile anche per azioni compiute da altri, se la struttura organizzativa non era adeguata a prevenirle.

La risposta fornisce un'ottima panoramica del secondo comma dell'articolo 2086 c.c., ma può essere ulteriormente arricchita con dettagli che chiariscano meglio le implicazioni pratiche per l'imprenditore.



Organizzazione: La definizione di "chiara struttura interna" necessita di maggior dettaglio. Si può spiegare che questo include la delega di compiti e responsabilità, con chiare linee di autorità e di reporting. È importante evidenziare la necessità di definire procedure operative standard (POS) per le attività cruciali, che garantiscano uniformità d'azione e facilitino il controllo. L'implementazione di un sistema di autorizzazioni per le transazioni di un certo importo, la separazione delle funzioni (ad esempio, chi registra una fattura non dovrebbe anche approvarne il pagamento) e la rotazione delle mansioni sono accorgimenti che limitano i rischi di frode o errori. La nomina di un responsabile della compliance, in aziende di medie o grandi dimensioni, può essere un ulteriore elemento di garanzia.

Amministrazione: L'impeccabilità della gestione amministrativa va approfondita. Non si tratta solo di tenere i registri contabili, ma anche di dotarsi di un sistema di budgeting e di controllo di gestione, che permetta di monitorare costantemente i risultati aziendali e di intervenire tempestivamente in caso di scostamenti dai piani previsti. La corretta gestione del credito e del debito, l'analisi della situazione finanziaria e la pianificazione del cash flow sono aspetti cruciali per la salute dell'azienda e per dimostrare la diligenza dell'imprenditore. La gestione dei rischi, incluso il rischio di insolvenza dei clienti, dovrebbe essere parte integrante del sistema amministrativo.

Contabilità: Oltre alla precisione e alla correttezza, la contabilità deve essere anche affidabile e facilmente verificabile. Questo implica l'utilizzo di software contabili adeguati e l'archiviazione sicura e ordinata dei documenti. L'affidamento della contabilità a professionisti esterni, come commercialisti o consulenti, può essere una scelta strategica per garantire l'accuratezza e l'indipendenza del processo. L'adozione di un sistema di controllo interno sulla contabilità, ad esempio con verifiche periodiche a campione, rafforza ulteriormente la solidità del sistema.

Aspetti Aggiuntivi:

- **Formazione del personale:** Investire nella formazione del personale è fondamentale per garantire che tutti i dipendenti conoscano le procedure e le loro responsabilità.
- **Documentazione:** La documentazione di tutte le procedure, dei flussi di lavoro e delle decisioni strategiche è essenziale per dimostrare la diligenza dell'imprenditore in caso di contenzioso.
- **Aggiornamento:** Il sistema organizzativo, amministrativo e contabile deve essere costantemente aggiornato e adattato alle mutevoli esigenze dell'azienda e del contesto normativo.

In conclusione, il secondo comma dell'articolo 2086 c.c. non si limita a richiedere un'organizzazione "adeguata", ma impone all'imprenditore un'attenta e proattiva gestione del rischio, attraverso la costruzione di un sistema di controlli interni solido, documentato e costantemente monitorato. Non si tratta solo di rispettare la legge, ma di gestire l'azienda in modo responsabile e sostenibile, proteggendo se stessi e il futuro dell'impresa.



R5. Questa sezione e' generata basandosi sulle fonti web interne al motore AI ed eventualmente indicate dall'utente

Non posso accedere a internet e quindi non posso fornire link a siti web specifici che trattano di diritto commerciale e societario. Tuttavia, posso illustrare in modo esteso il contenuto di un importante principio di legge relativo alla responsabilità degli amministratori di una società, basandomi sulla mia conoscenza generale del diritto.

Responsabilità degli amministratori: la necessità di un assetto organizzativo adeguato

Un principio fondamentale del diritto commerciale impone agli amministratori di una società di dotarla di un'organizzazione adeguata. Questo principio evidenzia che la gestione di un'impresa non può essere improvvisata o carente, ma richiede una struttura ben definita e funzionale. Non si tratta di un semplice adempimento formale, ma di un vero e proprio dovere di diligenza, essenziale per la stabilità e il successo dell'attività imprenditoriale. La responsabilità degli amministratori è strettamente connessa all'efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Questo dovere di diligenza si declina in tre ambiti principali:

- **Organizzazione:** Gli amministratori devono definire con chiarezza i ruoli e le responsabilità di ogni componente dell'azienda, stabilendo una gerarchia ben precisa e delle linee di autorità altrettanto chiare. Questo implica l'individuazione di figure professionali specializzate laddove necessario (ad esempio, un responsabile amministrativo, un responsabile della sicurezza, un responsabile legale, ecc.), a ciascuna delle quali saranno delegate specifiche competenze. L'obiettivo è evitare sovrapposizioni di compiti, conflitti di responsabilità e inefficienze operative. Una buona organizzazione prevede la definizione di procedure chiare e di flussi di lavoro ottimizzati.
- **Amministrazione:** La gestione amministrativa dell'impresa deve essere efficiente e ordinata. Questo comporta l'implementazione di sistemi per la gestione della corrispondenza, la corretta tenuta dei registri aziendali (se richiesti dalle normative applicabili al tipo di impresa), un attento monitoraggio dei flussi di cassa e la gestione efficace delle relazioni con fornitori e clienti. In sostanza, è necessario definire con precisione le procedure per la gestione degli aspetti finanziari e operativi dell'azienda.
- **Contabilità:** La tenuta della contabilità è cruciale. È necessario un sistema contabile preciso, completo e trasparente, in grado di fornire una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda. Ciò implica l'adozione di un piano dei conti appropriato, la puntuale registrazione di tutte le operazioni, la predisposizione di bilanci periodici (es. trimestrali, semestrali e annuali) e la corretta conservazione della documentazione contabile nel



rispetto delle norme di legge. Una contabilità accurata è fondamentale per il monitoraggio della performance aziendale, per la pianificazione strategica e per l'accesso al credito.

Conseguenze della mancanza di un assetto adeguato:

La mancata predisposizione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato espone gli amministratori a gravi conseguenze, sia di natura civile che penale. Se la carenza di organizzazione causa danni all'azienda o ai suoi creditori, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere personalmente dei danni, con conseguenti obblighi risarcitori. In casi di grave negligenza o dolo, possono anche incorrere in responsabilità penali.

In conclusione:

Creare una struttura organizzativa, amministrativa e contabile solida ed efficiente non è un costo superfluo, ma un investimento indispensabile per la solidità e la crescita dell'impresa. L'adeguatezza dell'assetto deve essere commisurata alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, ma la diligenza e la professionalità nella gestione rimangono sempre elementi fondamentali per la tutela dell'impresa e degli amministratori stessi. Per un'applicazione specifica a contesti aziendali particolari, è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti qualificati, come commercialisti o avvocati.

R6. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sui documenti di contesto passati dall'utente

La ricerca basata sui documenti di contesto passati dall'utente, non ha prodotto risultati!



ULTERIORI RIFERIMENTI A SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Nota Bene: La giurisprudenza di legittimità appresso elencata, riferisce all'argomento, implicito nel testo della domanda, posta al sistema NASSAU. Nel caso di argomenti recenti e per cui verosimilmente non è disponibile o non esiste ancora della giurisprudenza di legittimità, il sistema NASSAU proporrà un elenco di sentenze che riferiscono ad argomenti affini e correlati giuridicamente, così da fornire al lettore un contesto ampio ed approfondito dell'evoluzione normativa.

[Sez. QUINTA CIVILE , n.22018 del 05/08/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:22018CIV\), udienza del 28/06/2024 , Presidente DE MASI ORONZO Relatore PAOLITTO LIBERATO](#)

... , art. 13, comma 14-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, 2 e 4 ... , art. 13, comma 14-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, 2 e 4 ... dell'annotazione negli atti catastali» (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 - ter , cit.); dato ... dell'annotazione negli atti catastali» (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 - ter , cit.); dato 13, comma 14 bis , conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, ed al d.m. 26 luglio 2012, art. 2, deducendo 13, comma 14 bis , conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, ed al d.m. 26 luglio 2012, art. 2, deducendo 7, comma2-bis, cit., e dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14 - bis , cit., con gli effetti 7, comma2-bis, cit., e dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14 - bis , cit., con gli effetti ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.22031 del 05/08/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:22031CIV\), udienza del 28/06/2024 , Presidente DE MASI ORONZO Relatore PAOLITTO LIBERATO](#)

... ed al conseguente «inserimento dell'annotazione negli atti catastali»(d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, cit ... ed al conseguente «inserimento dell'annotazione negli atti catastali»(d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, cit ... della ruralità (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma5-ter, cit.; v. Cass., 13 maggio 2024, n. 13110). 3.5.1 -Va ... della ruralità (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma5-ter, cit.; v. Cass., 13 maggio 2024, n. 13110). 3.5.1 -Va ... luglio 2012, ed al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124 ... luglio 2012, ed al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124 ... (ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, conv. in l. n. 106 del 2011) - non dava conto ... (ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, conv. in l. n. 106 del 2011) - non dava conto ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.22009 del 05/08/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:22009CIV\), udienza del 28/06/2024 , Presidente DE MASI ORONZO Relatore PAOLITTO LIBERATO](#)

... , art. 13, comma 14-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, 2 e 4 ... , art. 13, comma 14-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, 2 e 4 ... , cit., al d.m. 26 luglio



2012, al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 - ter, conv. in l. 28 ... , cit., al d.m. 26 luglio 2012, al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 - ter, conv. in l. 28 ... », il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (comma 14) e disponeva (al comma 14 ... »), il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (comma 14) e disponeva (al comma 14 ... dell'annotazione negli atti catastali» (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 - ter, cit.); dato ... dell'annotazione negli atti catastali» (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 - ter, cit.); dato ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.11320 del 12/06/2020 \(ECLI:IT:CASS:2020:11320CIV\), udienza del 08/01/2020 , Presidente ZOSO LIANA MARIA TERESA Relatore PAOLITTO LIBERATO](#)

... dell'imprenditore agricolo professionale (previsti al comma 1 dell'art. 1, cit.), «nei cinque anni dalla data ... dell'imprenditore agricolo professionale (previsti al comma 1 dell'art. 1, cit.), «nei cinque anni dalla data ... la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit ... la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit ... violazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, alla l. n. 604 del 1954, artt. 1, 2 e 7 ... violazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, alla l. n. 604 del 1954, artt. 1, 2 e 7 ... l'estensione) all'imprenditore (art. 2082 cod. civ.) che non si dedichi alla attività manuale di lavorazione ... l'estensione) all'imprenditore (art. 2082 cod. civ.) che non si dedichi alla attività manuale di lavorazione ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.25852 del 27/09/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:25852CIV\), udienza del 21/05/2024 , Presidente NAPOLITANO LUCIO Relatore LENOCI VALENTINO](#)

... un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della R.G. N.7417/2017 Cons ... un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della R.G. N.7417/2017 Cons ... art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972, esplica una funzione organizzativa, incidente ... art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972, esplica una funzione organizzativa, incidente ... come sull'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i dati emergenti dall'esame ... come sull'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i dati emergenti dall'esame ... e/o inesistente ex art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. In ultimo ... e/o inesistente ex art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. In ultimo ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.3225 del 10/02/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:3225CIV\), udienza del 07/10/2020 , Presidente STALLA GIACOMO MARIA Relatore PAOLITTO LIBERATO](#)

... , c. 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 2909 cod. civ., assumendo, in sintesi, che, - per difetto ... , c. 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 2909 cod. civ., assumendo, in sintesi, che, - per difetto ... degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ., degli artt. 111, c. 6, Cost. e 132, c. 2, n ... degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ., degli artt. 111, c. 6, Cost. e 132, c. 2, n civ., degli artt. 111, c. 6, Cost. e 132, c. 2, n. 4, cod.



proc. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ civ., degli artt. 111, c. 6, Cost. e 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ ... , come per legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 ... , come per legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.10403 del 18/04/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:10403CIV\), udienza del 13/12/2022 , Presidente VIRGILIO BIAGIO Relatore GORI PIERPAOLO](#)

... la violazione dell'art. 12, comma7, della legge n. 212/2000 sotto l'angolo dell'art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc ... la violazione dell'art. 12, comma7, della legge n. 212/2000 sotto l'angolo dell'art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc ... dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione degli artt. 7 della legge n. 212 ... dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione degli artt. 7 della legge n. 212 ... /2000, 42, comma2, del d.P.R. n. 600/1973, 56, comma 5 del d.P.R, n, 633/1972 da parte del giudice ... /2000, 42, comma2, del d.P.R. n. 600/1973, 56, comma 5 del d.P.R, n, 633/1972 da parte del giudice sia presentee così sia stato effettivamente violato o meno l'art. 7, comma 1della legge n.212/2000 sia presentee così sia stato effettivamente violato o meno l'art. 7, comma 1della legge n.212/2000 ...

[Sez. SECONDA CIVILE , n.6732 del 01/03/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:6732CIV\), udienza del 26/10/2021 , Presidente MANNA FELICE Relatore FORTUNATO GIUSEPPE](#)

... . 22778/2019; Cass. 15037/2018; Cass.10353/2016). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt 22778/2019; Cass. 15037/2018; Cass. 10353/2016). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt ... la violazione degli artt. 807, 808 c.p.c., 1272 e 1350 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 ... la violazione degli artt. 807, 808 c.p.c., 1272 e 1350 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 808 c.p.c. e 1272 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo 808 c.p.c. e 1272 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo ... della clausola, come prevede l'art. 808, comma terzo, c.p.c.. Secondo tale indirizzo, specie ove non si ponga della clausola, come prevede l'art. 808, comma terzo, c.p.c.. Secondo tale indirizzo, specie ove non si ponga ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.22955 del 21/10/2020 \(ECLI:IT:CASS:2020:22955CIV\), udienza del 09/09/2020 , Presidente GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore CAMPESE EDUARDO](#)

... nel medio lungo periodo). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va , dunque, intesa ... nel medio lungo periodo). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va , dunque, intesa ... di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento agli artt. 1 del r.d. 16 marzo 1942 ... di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento agli artt. 1 del r.d. 16 marzo 1942 ... la possibilità di configurarla come imprenditore commerciale fallibile ex artt. 1 I.fall. e 2082 cod. civ. 2.8 ... la possibilità di configurarla come imprenditore commerciale fallibile ex artt. 1 I.fall. e 2082 cod. civ. 2.8 143); alla Decisione della



Commissione Europea 2 marzo 2005, n. 2006/225/CE». Si assume, in estrema 143); alla Decisione della Commissione Europea 2 marzo 2005, n. 2006/225/CE». Si assume, in estrema ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.18710 del 09/07/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:18710CIV\), udienza del 30/05/2024 , Presidente SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore MARULLI MARCO](#)

... Comunitario n. 2988/95 artt. 4-5 e all'art. 12 disposizione della legge in generale». In sintesi si sostiene ... Comunitario n. 2988/95 artt. 4-5 e all'art. 12 disposizione della legge in generale». In sintesi si sostiene ... ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso ... ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso ... ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara ... ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara ... in relazione ai Regolamento (CE) 2080/92 e Regolamento (CEE) 2988/95». In sintesi si sostiene ... in relazione ai Regolamento (CE) 2080/92 e Regolamento (CEE) 2988/95». In sintesi si sostiene ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.22018 del 05/08/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:22018CIV\), udienza del 28/06/2024 , Presidente DE MASI ORONZO Relatore PAOLITTO LIBERATO](#)

... , art. 13, comma 14-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, 2 e 4 ... , art. 13, comma 14-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, 2 e 4 ... dell'annotazione negli atti catastali» (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 - ter , cit.); dato ... dell'annotazione negli atti catastali» (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 - ter , cit.); dato 13, comma 14 bis , conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, ed al d.m. 26 luglio 2012, art. 2, deducendo 13, comma 14 bis , conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, ed al d.m. 26 luglio 2012, art. 2, deducendo 7, comma2-bis, cit., e dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14 - bis , cit., con gli effetti 7, comma2-bis, cit., e dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14 - bis , cit., con gli effetti ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.22031 del 05/08/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:22031CIV\), udienza del 28/06/2024 , Presidente DE MASI ORONZO Relatore PAOLITTO LIBERATO](#)

... ed al conseguente «inserimento dell'annotazione negli atti catastali»(d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, cit ... ed al conseguente «inserimento dell'annotazione negli atti catastali»(d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, cit ... della ruralità (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma5-ter, cit.; v. Cass., 13 maggio 2024, n. 13110). 3.5.1 -Va ... della ruralità (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma5-ter, cit.; v. Cass., 13 maggio 2024, n. 13110). 3.5.1 -Va ... luglio 2012, ed al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124 ... luglio 2012, ed al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124 ... (ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, conv. in l. n. 106 del 2011) - non dava conto ... (ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, conv. in l. n. 106 del 2011) - non dava conto ...



[Sez. QUINTA CIVILE , n.22009 del 05/08/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:22009CIV\), udienza del 28/06/2024 , Presidente DE MASI ORONZO Relatore PAOLITTO LIBERATO](#)

... , art. 13, comma 14-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, 2 e 4 ... , art. 13, comma 14-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, 2 e 4 ... , cit., al d.m. 26 luglio 2012, al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 - ter , conv. in l. 28 ... , cit., al d.m. 26 luglio 2012, al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 - ter , conv. in l. 28 ... »), il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis, 2- ter e 2 - quater (comma 14) e disponeva (al comma 14 ... »), il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis, 2- ter e 2 - quater (comma 14) e disponeva (al comma 14 ... dell'annotazione negli atti catastali» (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 - ter , cit.); dato dell'annotazione negli atti catastali» (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 - ter , cit.); dato ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.11320 del 12/06/2020 \(ECLI:IT:CASS:2020:11320CIV\), udienza del 08/01/2020 , Presidente ZOSO LIANA MARIA TERESA Relatore PAOLITTO LIBERATO](#)

... dell'imprenditore agricolo professionale (previsti al comma 1 dell'art. 1, cit.), «nei cinque anni dalla data ... dell'imprenditore agricolo professionale (previsti al comma 1 dell'art. 1, cit.), «nei cinque anni dalla data ... la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit ... la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit ... violazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, alla I. n. 604 del 1954, artt. 1, 2 e 7 ... violazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, alla I. n. 604 del 1954, artt. 1, 2 e 7 ... l'estensione) all'imprenditore (art. 2082 cod. civ.) che non si dedichi alla attività manuale di lavorazione l'estensione) all'imprenditore (art. 2082 cod. civ.) che non si dedichi alla attività manuale di lavorazione ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.25852 del 27/09/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:25852CIV\), udienza del 21/05/2024 , Presidente NAPOLITANO LUCIO Relatore LENOCI VALENTINO](#)

... un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della R.G. N.7417/2017 Cons ... un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della R.G. N.7417/2017 Cons ... art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972, esplica una funzione organizzativa, incidente ... art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972, esplica una funzione organizzativa, incidente ... come sull'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i dati emergenti dall'esame ... come sull'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i dati emergenti dall'esame ... e/o inesistente ex art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. In ultimo e/o inesistente ex art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. In ultimo ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.3225 del 10/02/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:3225CIV\), udienza del 07/10/2020 , Presidente STALLA GIACOMO MARIA Relatore PAOLITTO LIBERATO](#)



... , c. 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 2909 cod. civ., assumendo, in sintesi, che, - per difetto ... , c. 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 2909 cod. civ., assumendo, in sintesi, che, - per difetto ... degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ., degli artt. 111, c. 6, Cost. e 132, c. 2, n. ... degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ., degli artt. 111, c. 6, Cost. e 132, c. 2, n. civ., degli artt. 111, c. 6, Cost. e 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ. civ., degli artt. 111, c. 6, Cost. e 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ. ... , come per legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 ... , come per legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.10403 del 18/04/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:10403CIV\), udienza del 13/12/2022 , Presidente VIRGILIO BIAGIO Relatore GORI PIERPAOLO](#)

... la violazione dell'art. 12, comma7, della legge n. 212/2000 sotto l'angolo dell'art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc ... la violazione dell'art. 12, comma7, della legge n. 212/2000 sotto l'angolo dell'art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc ... dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione degli artt. 7 della legge n. 212 ... dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione degli artt. 7 della legge n. 212 ... /2000, 42, comma2, del d.P.R. n. 600/1973, 56, comma 5 del d.P.R. n. 633/1972 da parte del giudice ... /2000, 42, comma2, del d.P.R. n. 600/1973, 56, comma 5 del d.P.R. n. 633/1972 da parte del giudice sia presentee così sia stato effettivamente violato o meno l'art. 7, comma 1della legge n.212/2000 sia presentee così sia stato effettivamente violato o meno l'art. 7, comma 1della legge n.212/2000 ...

[Sez. SECONDA CIVILE , n.6732 del 01/03/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:6732CIV\), udienza del 26/10/2021 , Presidente MANNA FELICE Relatore FORTUNATO GIUSEPPE](#)

... . 22778/2019; Cass. 15037/2018; Cass.10353/2016). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt 22778/2019; Cass. 15037/2018; Cass. 10353/2016). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt ... la violazione degli artt. 807, 808 c.p.c., 1272 e 1350 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 ... la violazione degli artt. 807, 808 c.p.c., 1272 e 1350 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 808 c.p.c. e 1272 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo 808 c.p.c. e 1272 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo ... della clausola, come prevede l'art. 808, comma terzo, c.p.c.. Secondo tale indirizzo, specie ove non si ponga della clausola, come prevede l'art. 808, comma terzo, c.p.c.. Secondo tale indirizzo, specie ove non si ponga ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.22955 del 21/10/2020 \(ECLI:IT:CASS:2020:22955CIV\), udienza del 09/09/2020 , Presidente GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore CAMPESE EDUARDO](#)

... nel medio lungo periodo). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va , dunque, intesa ... nel medio lungo periodo). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va , dunque, intesa ... di norme



di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento agli artt. 1 del r.d. 16 marzo 1942 ... di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento agli artt. 1 del r.d. 16 marzo 1942 ... la possibilità di configurarla come imprenditore commerciale fallibile ex artt. 1 I.fall. e 2082 cod. civ. 2.8 ... la possibilità di configurarla come imprenditore commerciale fallibile ex artt. 1 I.fall. e 2082 cod. civ. 2.8 143); alla Decisione della Commissione Europea 2 marzo 2005, n. 2006/225/CE». Si assume, in estrema 143); alla Decisione della Commissione Europea 2 marzo 2005, n. 2006/225/CE». Si assume, in estrema ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.18710 del 09/07/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:18710CIV\), udienza del 30/05/2024 , Presidente SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore MARULLI MARCO](#)

... Comunitario n. 2988/95 artt. 4-5 e all'art. 12 disposizione della legge in generale». In sintesi si sostiene ... Comunitario n. 2988/95 artt. 4-5 e all'art. 12 disposizione della legge in generale». In sintesi si sostiene ... ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso ... ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso ... ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara ... ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara ... in relazione ai Regolamento (CE) 2080/92 e Regolamento (CEE) 2988/95». In sintesi si sostiene ... in relazione ai Regolamento (CE) 2080/92 e Regolamento (CEE) 2988/95». In sintesi si sostiene ...



STUDIO SANTI & Associati

FONTI WEB CORRELATE

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaA...

<https://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/crisi-dazienda/ri...>

<https://www.srlonline.com/lart-2086-nel-nuovo-codice-della-c...>

<https://www.lexacta.it/una-prima-pronuncia-del-tribunale-di-...>

<https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/l-organizzazione-d...>

<https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti...>

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it